



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO VEICOLI DEL COMUNE DI MANTOVA - CIG 7433031B37

- Art. 1 – OGGETTO
- Art. 2 – PRESTAZIONI PREVISTE IN APPALTO
- Art. 3 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 4 – LISTINI PREZZI E TEMPARI
- Art. 5 – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI
- Art. 6 – PERIODO DI PROVA
- Art. 7 – VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO
- Art. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
- Art. 9 – GARANZIA SUI PRODOTTI E SULLE PRESTAZIONI
- Art. 10 – RESPONSABILITA'
- Art. 11 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
- Art. 12 – CONTRATTO
- Art. 13 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
- Art. 14 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
- Art. 15 – INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO
- Art. 16 – MODIFICHE DELLA DURATA DEL SERVIZIO
- Art. 17 – VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO
- Art. 18 – EMISSIONE ORDINI IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 19 – CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE
- Art. 20 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- Art. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
- Art. 22 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- Art. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 24 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
- Art. 25 – PENALITA'

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E DEMANIO

Ufficio Economato
Via Roma 39 46100 Mantova
T. +39 0376 338224/562 F. +39 0376 2738016
economato@comune.mantova.gov.it
www.comune.mantova.it



Il Comune di Mantova è Registrato EMAS
e certificato ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015



- Art. 26 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- Art. 27 – ESECUZIONE IN DANNO
- Art. 28 – RECESSO
- Art. 29 – RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA
- Art. 30 – OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA
- Art. 31 – SUBAPPALTO
- Art. 32 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
- Art. 33 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI
- Art. 34 – CLAUSOLA CONSIPI
- Art. 35 – FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
- Art. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 37 – DISPOSIZIONI FINALI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E DEMANIO

Ufficio Economato
Via Roma 39 46100 Mantova
T. +39 0376 338224/562 F. +39 0376 2738016
economato@comune.mantova.gov.it
www.comune.mantova.it





Art. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento per tre anni del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi del Comune di Mantova attraverso un'officina completa di ogni servizio che possa garantire il perfetto stato di manutenzione e di funzionamento, in ogni momento, del parco veicoli di proprietà comunale.

Il parco veicoli oggetto della presente procedura nella sua composizione attuale è dettagliato nell' All. A - ELENCO VEICOLI – che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato; in esso vengono dettagliati per ogni veicolo: modello, targa, alimentazione, anno di immatricolazione, e, dove previsto, indicazione dell'allestimento speciale.

Art. 2 – PRESTAZIONI PREVISTE IN APPALTO

Nel presente appalto è ricompresa ogni attività che garantisca il perfetto e continuo funzionamento di tutto il parco veicoli.

- **manutenzione programmata e ordinaria**, intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici, come riportato nei manuali di uso e manutenzione in dotazione alle auto, nonché tutte le verifiche e le ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all'età dei veicoli tali da garantirne l'efficienza e la sicurezza in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri, ecc.), sostituzione e rabbocchi oli, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo, con la sola esclusione del carburante.
- La ditta che effettuerà il servizio dovrà certificare di utilizzare lubrificanti composti da una quota di olio rigenerato ("Protocollo di intesa per la promozione della cultura dell'utilizzo degli oli rigenerati nell'ambito degli acquisti pubblici" tra Comune di Mantova e Viscolube).
- Resta inteso che per alcuni servizi che comportano un utilizzo del mezzo tale da comportare una maggiore usura delle parti meccaniche, la sostituzione delle stesse potrà avvenire anche prima della scadenza dettata dalle case costruttrici, onde evitare situazioni tali da comprometterne la funzionalità;
- **soccorso stradale** come di seguito specificato all'art. 8 punto 2;
- **riparazione e sostituzione di pneumatici usurati** in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, campanatura e convergenza. Gli pneumatici sostituiti dovranno essere di tipo "termico". Qualora ne faccia richiesta l'Amministrazione committente. La ditta che effettuerà il servizio, che dovrà essere provvista di idoneo spazio per il ricovero dei pneumatici sostituiti, dovrà certificare alla fine di ciascun anno che almeno il 20% del totale dei pneumatici sostituiti è "ricostruito" (Legge 28/12/2001, n.448 art.52, comma 14). Si precisa che il totale dei pneumatici è dato dalla somma dei pneumatici complessivamente sostituiti e riconducibili alla manutenzione programmata e a esigenze straordinarie;
- **revisioni periodiche obbligatorie e relativa gestione e monitoraggio delle scadenze**: all'Appaltatore spetta l'effettuazione, nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste, di tutte le operazioni necessarie per il superamento della revisione in ottemperanza alla normativa vigente in materia di revisioni periodiche obbligatorie dei veicoli come da normativa vigente (Art. 80 "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni), comprese le operazioni di controllo emissioni gas di scarico.

Inoltre l'Appaltatore deve monitorare le scadenze e comunicare al Comune di Mantova con un preavviso di almeno 30 giorni i veicoli che dovranno essere sottoposti a revisione.

Contestualmente alla data di inizio del servizio affidato l'Amministrazione trasmette all'Appaltatore tutte le copie dei libretti di circolazione dei veicoli aggiornati con la data dell'ultima revisione effettuata.

- **manutenzione straordinaria**: per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico o elettronico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili a operazioni di manutenzione ordinaria o programmata, e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.), compresi quindi materiali e manodopera impiegata.

Vengono ricondotti alla manutenzione straordinaria le riparazioni di danni dovuti a sinistri o atti vandalici: saranno eseguite nel rispetto delle condizioni previste dal presente capitolato, previa richiesta dell'Ufficio Economato del Comune di Mantova, se programmabili, e su richiesta del conducente del veicolo, se urgenti. In caso di interventi richiesti per motivi di urgenza dal conducente del veicolo, qualora l'Ufficio Economato non sia raggiungibile per richiedere la preventiva autorizzazione, l'Appaltatore provvederà

tempestivamente ad effettuare le operazioni strettamente necessarie a rimuovere situazioni di intralcio o di rischio. Sarà cura dello stesso informare tempestivamente l'Ufficio Economato dei servizi prestati in regime d'urgenza, per ottenere istruzioni in merito alla regolarizzazione amministrativa e contabile. I servizi non richiesti o non confermati non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita.

Per tutti gli interventi oggetto del presente appalto verrà richiesto all'Appaltatore un preventivo di spesa specifico nella formulazione del quale, a giustificazione della spesa, lo stesso dovrà fare riferimento ai prezzi ufficiali dei ricambi e al costo del servizio, ai quali applicare lo sconto offerto in sede di gara (Allegato C) ed ai tempiari delle case costruttrici. Le riparazioni si intendono sia per la parte meccanica, che per la carrozzeria. Qualora per particolari riparazioni l'Appaltatore dovesse rivolgersi a operatori specializzati, il medesimo è tenuto a far effettuare le riparazioni necessarie, con anticipazione del pagamento e riaddebito al Comune di Mantova, a consuntivo, dei costi sostenuti. Si conviene che condizione essenziale è l'accettazione da parte dell'Ente del preventivo di spesa.

Art. 3 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio avrà durata dal 1° settembre 2018, o dalla data di stipula del contratto se successiva, sino al 31/12/2021.

Nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per il nuovo affidamento, l'Appaltatore sarà tenuto a continuare la prestazione del servizio, alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a completare la suddetta procedura e comunque per un tempo non superiore a mesi sei.

L'importo complessivo del servizio per il triennio è stimato in euro 130.000,00 Iva esclusa.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. come di seguito specificato:

Offerta economica – punti 30 – massimo ribasso applicato secondo i seguenti parametri:

	CRITERI ECONOMICI	PUNTI
1	Percentuale di sconto sul costo orario della manodopera a base di gara pari ad euro 35,00 IVA esclusa (max punti 8)	Punti 8 al concorrente con la maggiore percentuale di sconto. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente in base alla seguente formula: $P = \frac{\text{percentuale di sconto offerta in esame}}{\text{percentuale di sconto offerta maggiore}} \times 8$
2	Percentuale di sconto applicata sui prezzi di listino ufficiali dei pezzi di ricambio e del materiale di consumo (max punti 10)	Punti 10 al concorrente con la maggiore percentuale di sconto. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente in base alla seguente formula: $P = \frac{\text{percentuale di sconto offerta in esame}}{\text{percentuale di sconto offerta maggiore}} \times 10$
3	Percentuale di sconto applicata sui prezzi di listino ufficiali delle case costruttrici dei pneumatici offerti (max punti 8)	Punti 8 al concorrente con la maggiore percentuale di sconto. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente in base alla seguente formula: $P = \frac{\text{percentuale di sconto offerta in esame}}{\text{percentuale di sconto offerta maggiore}} \times 8$
4	Percentuale di sconto applicata sul listino ACI per soccorso e recupero stradale dei veicoli in vigore al momento della scadenza dell'offerta, in caso di soccorso e recupero al di fuori del territorio provinciale (max punti 4)	Punti 4 al concorrente con la maggiore percentuale di sconto. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente in base alla seguente formula: $P = \frac{\text{percentuale di sconto offerta in esame}}{\text{percentuale di sconto offerta maggiore}} \times 4$

Offerta tecnica – punti 70 – attribuiti secondo i seguenti requisiti:

	REQUISITO	PUNTEGGIO MASSIMO
a)	OFFICINA (UNITA' OPERATIVE) Dimensione complessiva officina (max punti 10)	<input type="checkbox"/> Superficie > 3000 mq: punti 10 <input type="checkbox"/> Superficie > 1500 <= 3000 mq: punti 8 <input type="checkbox"/> Superficie <= 1500 mq: punti 4
	OFFICINA (UNITA' OPERATIVE) Distanza dell'officina dalla sede del Comune (espressa in chilometri) (max punti 12)	<input type="checkbox"/> <10: punti 12 <input type="checkbox"/> > 10<20: punti 8 <input type="checkbox"/> >20<30: punti 4 <input type="checkbox"/> >30: punti 0
b)	RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Numero di dipendenti (max punti 10)	<input type="checkbox"/> > 10: punti 10 <input type="checkbox"/> >7 <=10: punti 6 <input type="checkbox"/> <7: punti 4
c)	ATTREZZATURE DI LAVORO Numero di postazioni di lavoro (ponti sollevatori e/o fosse di ispezione presenti nell'officina) (max punti 10)	<input type="checkbox"/> >=3: punti 10 <input type="checkbox"/> =2: punti 6 <input type="checkbox"/> =1: punti 3 <input type="checkbox"/> =0: punti 0
d)	ESTENSIONE GARANZIA SULLE LAVORAZIONI Periodo superiore a quanto richiesto all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto. (max punti 4)	<input type="checkbox"/> fino a 12 mesi punti 4 <input type="checkbox"/> fino a 9 mesi punti 2
	ESTENSIONE GARANZIA SUI MATERIALI FORNITI Sulle lavorazioni e i materiali forniti superiore a quanto richiesto all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto. (max punti 4)	<input type="checkbox"/> fino a 24 mesi punti 4 <input type="checkbox"/> fino a 18 mesi punti 2
e)	SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITA' Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (max punti 5)	<input type="checkbox"/> Presenza certificazione: punti 5 <input type="checkbox"/> Assenza certificazione: punti 0
	SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITA' Numero di centraline diagnosi (max punti 10)	<input type="checkbox"/> >=3: punti 10 <input type="checkbox"/> = 2: punti 6 <input type="checkbox"/> = 1: punti 2
	SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITA' Presenza di banco prova per freni (max punti 4)	<input type="checkbox"/> Officina con banco prova freni: punti 4 <input type="checkbox"/> Officina senza banco prova freni: punti 0
f)	SISTEMA DI CONTROLLO AMBIENTALE Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (max punti 1)	<input type="checkbox"/> Presenza certificazione: punti 1 <input type="checkbox"/> Assenza certificazione: punti 0

Per quanto concerne le revisioni periodiche, all'Appaltatore verranno riconosciuti gli importi obbligatori indicati dalle tabelle ministeriali.

Nel caso in cui il ribasso percentuale offerto risultasse uguale per due o più offerte l'aggiudicazione avverrà con procedura ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.



Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi, in quanto trattasi di servizio per il quale non è previsto l'espletamento in luoghi messi a disposizione da questa amministrazione. Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

Art. 4 – LISTINI PREZZI E TEMPARI

L'Appaltatore si impegna ad attenersi alla norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle case costruttrici. Il tempo utile per eseguire i lavori che verranno di volta in volta affidati sarà calcolato sulla base della tempistica ufficiale della casa costruttrice. In caso in cui l'intervento da eseguire richieda, per altre cause non imputabili all'Appaltatore, richieda un tempo superiore a quello utile, lo stesso dovrà concordare con l'ufficio Economato la nuova tempistica utile per l'esecuzione dei lavori.

Le condizioni e gli sconti proposti in sede di presentazione dell'offerta sui listini dovranno intendersi validi fino alla scadenza dell'appalto.

I listini ufficiali e i tempari dovranno essere messi a disposizione dell'Ente alla stipula del contratto.

Tali listini saranno presi come riferimento per l'applicazione dello sconto e saranno validi fino ad eventuale aggiornamento degli stessi che l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare inviandone copia all'Ufficio Economato.

Art. 5 – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

Il costo orario della monodopera, pari ad euro 35,00, sarà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno contrattuale nei limiti del 75% della variazione media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie secondo le ultime rilevazioni disponibili. Detto aumento dovrà essere chiesto in forma scritta.

I costi dei pezzi di ricambio originali o di primo impianto, dei pneumatici e del materiale di consumo (originali e/o consigliati dalle case madri), sui quali saranno applicate le percentuali di sconto indicate nell'offerta economica dell'Aggiudicatario, dovranno essere sempre quelli risultanti dal listino ufficiale delle case madri, in vigore al momento della fornitura.

Art. 6 - PERIODO DI PROVA

L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di quattro mesi a partire dalla data d'inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, sarà facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto senz'altra formalità che quella di trasmettere all'Appaltatore il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.

L'Appaltatore in tal caso verrà remunerato per il periodo di espletamento del servizio stesso, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

La ditta Appaltatrice rimane comunque impegnata a proseguire il servizio su richiesta dell'Amministrazione, almeno per i due mesi successivi a quello in cui è stata inviata la disdetta.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di attingere alla graduatoria stilata in esito alla procedura d'appalto del presente servizio.

Art. 7 - VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la qualità dei veicoli oggetto del servizio, dandone preventiva comunicazione scritta all'Appaltatore.

Pertanto il numero complessivo dei mezzi potrà variare, nel corso del periodo contrattuale, in diminuzione o aumento rispetto all'attuale, a seguito di demolizioni o nuovi acquisti, senza che questo comporti diritti da parte dell'Appaltatore in merito alla revisione delle clausole contrattuali o a indennizzi.

In caso di razionalizzazione del parco veicoli, la ditta aggiudicataria non potrà vantare interessi di sorta, né per danni emergenti, né per lucro cessante.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'Appaltatore di risoluzione anticipata del contratto.

Art. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno garantire l'utilizzo di ricambi originali o autorizzati dalle case costruttrici e lo smaltimento dei pezzi sostituiti.



8.1 Tempi di intervento e di lavorazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria

Tutte le lavorazioni da eseguire sugli automezzi di proprietà del Comune di Mantova dovranno avere la massima precedenza, con un tempo di accettazione presso le officine convenzionate massimo di 24 ore dalla richiesta.

Particolare attenzione sulla tempistica di accettazione e di esecuzione della lavorazione va riservata ai veicoli in dotazione alla Polizia Locale.

8.2 Soccorso stradale e recupero mezzi in avaria

L'Appaltatore deve garantire un servizio di soccorso stradale, su tutto il territorio provinciale, nei casi in cui il veicolo rimanga in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia. Il servizio deve garantire l'effettuazione di interventi risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, il traino dal punto fermo, situato in qualsiasi luogo, fino alla sede della officina aggiudicataria dove il mezzo potrà essere riparato.

Si intende che tale servizio deve essere prestato dall'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo per tutta la durata di validità del contratto.

L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire un recapito telefonico al quale gli utilizzatori delle vetture potranno telefonare per segnalare la richiesta di soccorso.

Il recupero dei mezzi in avaria deve essere garantito, 24 ore su 24, festivi inclusi, e deve essere reso disponibile entro 30 minuti successive alla chiamata.

La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell'esecuzione dello stesso comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 25 del presente capitolato, oltre all'eventuale riaddebito delle spese sostenute dal Comune.

8.3. Modalità di richiesta degli interventi e di esecuzione:

Manutenzione programmata:

I servizi di manutenzione programmata, da eseguirsi sulla base delle indicazioni delle case costruttrici, verranno eseguiti a seguito di richiesta del funzionario responsabile del parco automezzi del Comune di Mantova, riportante gli estremi dell'automezzo oggetto di riparazione.

Manutenzione straordinaria

Per ogni intervento richiesto, l'Appaltatore dovrà presentare all'Ufficio Economato preventivo a mezzo mail, contenente:

- tipologia dell'intervento;
- dettaglio degli eventuali pezzi di ricambio e relativo costo, oltre alla scontistica applicata;
- ore di manodopera necessarie per l'intervento e relativo costo, oltre alla scontistica applicata;
- tempistica di esecuzione dell'intervento.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare la tempistica dichiarata in fase di preventivo, per oggettive difficoltà tecniche o per difficoltà nell'approvvigionamento dei pezzi di ricambio, la ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente darne comunicazione al servizio Economato.

L'ufficio Economato provvederà a confermare via mail, previa verifica, il suddetto preventivo, e solo successivamente l'Appaltatore potrà dar luogo all'intervento.

I servizi non confermati non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita.

Scheda tecnica:

Per ciascun automezzo oggetto dell'appalto la ditta aggiudicataria deve predisporre una scheda tecnica, da tenersi costantemente aggiornata, contenente:

- la descrizione dell'automezzo (targa, marca, modello);
- i chilometri percorsi;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, specificando, per ciascun intervento, la data, la descrizione dell'intervento eseguito, le garanzie, ecc.;
- il programma di manutenzione.

La ditta aggiudicataria garantirà la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

8.4 Esecuzione e garanzia degli interventi

Ogni intervento ordinario e straordinario dovrà essere effettuato a regola d'arte.

L'Appaltatore è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte dell'Amministrazione.



Qualora lo stesso non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Amministrazione potrà fare eseguire gli interventi da officina di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti della ditta aggiudicataria o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo. Qualora le predette operazioni risultassero in tutto o in parte non conformi all'ordine, il Comune potrà imporre, senza ulteriore onere, l'effettuazione delle prestazioni richieste.

Il Comune si riserva di denunciare, ai sensi dell'art.1495 C.C., i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni decorrenti dall'effettiva consegna del veicolo all'Ente Appaltante.

La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie contro deduzioni che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dall'Ufficio Economato del Comune.

Qualora al termine dell'istruttoria dovessero continuare a permanere i vizi rilevati, la ditta dovrà provvedere entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere comunicata per iscritto.

8.5 Servizio d'assistenza telefonica e referente aziendale

Per tutta la durata del contratto la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione del Comune di Mantova un apposito servizio di assistenza telefonica, per la ricezione e gestione di richieste inerenti al contratto. Tale servizio dovrà essere disponibile dalle ore 8.30 alle ore 18.00 di tutti i giorni dell'anno, esclusi domenica e festivi.

Entro la data indicata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, la ditta appaltatrice dovrà comunicare il nominativo del referente che seguirà il Comune di Mantova per tutte le problematiche inerenti la gestione del contratto e dovrà altresì comunicare i relativi riferimenti (telefono, fax, mail, pec, ecc.).

Parimenti il Comune di Mantova individuerà al proprio interno uno o più referenti cui l'Appaltatore potrà rivolgersi per qualsiasi informazione o chiarimento.

Art. 9 – GARANZIA SUI PRODOTTI E SULLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore garantisce le lavorazioni eseguite per almeno 6 (sei) mesi ed i materiali forniti per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di fine lavori, ferma restando ogni responsabilità della ditta medesima derivante dall'esecuzione del contratto. Tali periodi possono essere estesi dall'Appaltatore.

Entro il suddetto termine di garanzia la ditta è obbligata a eliminare a proprie spese e cura le deficienze che si dovessero riscontrare, dovute a difetti di materiali forniti o alla non corretta esecuzione delle lavorazioni, interessanti le parti riparate, non rilevate all'atto del collaudo, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o a cattivo impiego, senza nulla pretendere dall'Amministrazione Appaltante.

Art. 10 - RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria è responsabile per:

- danni derivanti da cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
- ritardi nella presa in carico e riconsegna degli automezzi.

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al committente e a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto.

Alla stipula del contratto la ditta appaltatrice dovrà dimostrare di essere provvista di una polizza RCT a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso al servizio oggetto dell'appalto con un massimale minimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni singolo evento.

ART. 11 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, come previsto dal DPR 14/12/1999 n. 558 e dalla L. 05/02/1992 n. 122;
- b) documento SCIA (ex DIAP, ex nulla osta attività produttive) rilasciato dal Comune in cui ha sede l'unità operativa;
- c) L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria copia dell'ultimo modello MUD presentato;



- d) autorizzazione ad effettuare le revisioni ai veicoli rilasciata dalla Direzione Dipartimento Trasporto Terrestri ex art. 80 d. lgs. 30/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
- e) autorizzazione sul controllo dei gas di scarico dei veicoli, di cui alla Legge Regione Lombardia del 11.12.2006 n. 24, rilasciata dalla Direzione Dipartimento Trasporto Terrestri Direttiva;
ovvero
di impegnarsi alla gestione della revisione dei mezzi, oltre alla tenuta dello scadenziario e al trasferimento di veicoli presso un'officina autorizzata, dove gli stessi verranno sottoposti alla regolare revisione e controllo dei gas di scarico.

L'Appaltatore dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'eventuale chiusura per ferie, o altro giustificato motivo, e dovrà adottare le misure organizzative necessarie per garantire comunque il servizio.

Art. 12 - CONTRATTO

Il presente contratto è a misura in relazione alle attività che verranno commissionate. Pertanto, l'Appaltatore deve ritenersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 c.c., mentre l'Amministrazione, potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del contratto fino all'importo complessivo massimo previsto.

Art. 13 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di contratti pubblici.

L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c. tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificamente le clausole del presente capitolato (artt. 19 "cause sopravvenute – sospensione" e art. 28 "recesso").

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Il Comune di Mantova è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/ forniture e lavori, il Comune di Mantova ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. Il Comune di Mantova verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei loro dipendenti, collaboratori e consulenti.

Art. 14 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'appaltatore comporta, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48, commi 17 e 18, e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 15 - INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio del servizio a firma del RUP/Direttore di esecuzione del Contratto e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio di esecuzione, firmato dal RUP/Direttore di esecuzione, ed inviato via Pec, sottoscritto digitalmente, non viene restituito entro 10 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP/Direttore di esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

La durata del contratto è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di cui sopra.

Art. 16 - MODIFICHE DELLA DURATA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concorrente, nel limite di mesi 6 (sei).



Art. 17 - VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'art. 23 dovrà essere adeguatamente integrata.

Art. 18 – EMISSIONE DI ORDINI IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- l'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32, d. lgs. 50/2016;
- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 23; nel rispetto di quanto previsto all'art. 103, d.lgs. 50/2016.

Art. 19 - CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107, comma 1, d. lgs.50/2016 e s.m.i., dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la stessa comporta l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, ossia il relativo periodo non è computato nella durata complessiva del contratto.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra.

Nel caso di sospensioni che superino $\frac{1}{4}$ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (art. 107, comma 2, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.).

Art. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

20.1 Fatturazione

L'emissione delle fatture avrà cadenza mensile.

Le fatture, intestate al Comune di Mantova – Servizio Economato – Via Roma n. 39 – 46100 Mantova, dovranno fare riferimento al numero e data dei preventivi autorizzati e ai relativi buoni comunicati dall'Ufficio Economato stesso e **dovranno essere trasmesse in formato elettronico all'indirizzo IPA 7EY65Y.**

Per tali fatture il Comune di Mantova verserà l'IVA direttamente all'Erario, così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 SPLIT PAYMENT)

Sulle somme dovute sarà applicata come previsto dall'art. 30, comma 5 bis, d.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

20.2 Pagamenti

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Maturate le condizioni contrattuali, Il RUP, entro il termine di 30 giorni solari, previo accertamento delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5, d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e provvede all'emissione del certificato di pagamento.

Contestualmente redige l'elenco delle prestazioni eseguite, che unitamente al certificato di pagamento, sono sottoscritte per accettazione dall'Appaltatore. Resta ferma la facoltà dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte.



Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data d'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore (DURC).

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3, Legge 136/2010, di cui al successivo articolo.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

20.3 Saldo finale

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,50% di cui al precedente paragrafo 20.1. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate.

Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett.d), punto 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d) , punti 1) e 2) , D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1, DPCM 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 22 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP o il Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali, il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Appaltatore sarà tenuto a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103, comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia, redatta secondo lo schema tipo approvato con D.M. 31/2018, è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 97, comma 7, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria, così come previsto dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto.

Per usufruire di tali benefici l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia/copie del/dei certificato/i .



In caso di associazione temporanea di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, nel termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, **il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.**

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione sarà svincolata, una volta concluse tutte le operazioni di fornitura e collaudo, su richiesta dell'Appaltatore.

La cauzione dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato.

Art. 24 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.

L'Appaltatore ha la responsabile esclusiva dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, come indicato nel precedente articolo n. 20.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione del Durc.

In caso di ottenimento di un Durc irregolare che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto all'Amministrazione al risarcimento di ogni e conseguente danno.

L'Appaltatore esonera pertanto fin d'ora l'Amministrazione nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.

Art. 25 - PENALITA'

Per ogni inadempimento o adempimento difforme da quanto previsto dal presente capitolato sarà applicata, senza ulteriore aggravio di procedure, una penale del 5% sull'importo relativo alla prestazione oggetto della non conformità.

L'applicazione delle penali verrà effettuata nei termini di legge.

25.1 Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici, il Comune si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese della ditta aggiudicataria.

Art. 26 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. e all'esecuzione d'ufficio a spese dell'Appaltatore, in caso di:

- segnalazione di tre interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo nel mese, che hanno determinato il mancato utilizzo dei mezzi;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.



26.1 Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell'Appaltatore, nei seguenti casi:

- mancato recupero dell'automezzo in avaria per più di due volte in un mese;
- ripetuti interventi manutentivi non risolutivi;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza il rispetto di quanto previsto all'art. 3, L. 13.02.2010, n.136;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n. 62).

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore dell'Amministrazione, il diritto di affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 27 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni e il pagamento della penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 28 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109, d. lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

L'Amministrazione Comunale può altresì recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipulazione dello stesso, dovesse rendersi disponibile una convenzione Consip, ovvero di altre centrali di committenza regionali recanti condizioni migliorative per la Stazione Appaltante, salvo assenso dell'Appaltatore all'adeguamento delle condizioni del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 95/2012 convertito con modifiche dalla L. 135/2012.

Art. 29 - RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA

Il Comune di Mantova, si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all'aggiudicazione. Il Comune non procederà all'aggiudicazione se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.

Art. 30 - OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA

L'offerta deve avere validità 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del c.c.. Mentre con la presentazione dell'offerta la Ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune a effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

Art. 31 – SUBAPPALTO

La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale.



Per quanto concerne il subappalto si applica l'art. 105, d. lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovrà essere autorizzato dal Comune.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto, l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

La Stazione Appaltante (il Comune) non provvede al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 13, d. lgs. 50/2016.

Art. 32 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, d. lgs. 50/2016.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di segreteria e i bolli.

Scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla Stazione Appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105, comma 3, lettera a), lgs. 50/2016).

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3, L. 136/2010 (indicazione del CIG).

ART. 34 – CLAUSOLA CONSIP

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 1, comma 7, D. L. 6/7/2012 n. 95 convertito nella Legge 135/2012, la quale preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria, è fatto obbligo all'Amministrazione comunale richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP.

Art. 35 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto.

Art. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione Comunale per le finalità connesse all'espletamento della gara e alla necessaria stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione comunale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole previste dalla citata normativa.

Acquisite, ai sensi del citato art. 13, d.lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mantova.

Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.



Allegati:
- All. A – Elenco Veicoli

Il responsabile del procedimento
Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
Dr. Nicola Rebecchi